



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-
quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. ■ del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno ■

tra

Parte_1 (P.IVA P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in
giudizio con l'avv. ■

-attrice-

e

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
costituitasi a mezzo della mandataria Controparte_2 (C.F.
P.IVA_3), in personale del legale rappresentante *pro tempore*, in giudizio con l'avv. ■

-convenuta-

nonché

Controparte_3 (C.F. P.IVA_4), in personale del legale rappresentante *pro tempore*, in
giudizio con gli avv.ti ■

-intervenuta ex art. 111c.p.c.-

OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- **PER PARTE ATTRICE:** *“alla luce della nota sentenza Cass. Civ. Sez. Unite n. 19597/2020, intervenuta dopo la decisione sulle istanze di prova presa nel presente Giudizio, chiede rimettersi in istruttoria la causa e disporsi C.T.U. tecnico contabile utile, integrando il già formulato quesito, con la verifica della rispondenza del negozio dedotto in atti con i principi sanciti dal Supremo Collegio, così da rideterminare il saldo dei rapporti di dare ed avere fra le parti. In via subordinata, insiste per l'accoglimento*

delle domande spiegate nell'atto introduttivo" che di seguito si riportano: "per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare nullo e, quindi, inefficace, l'atto di pignoramento del 20.02.16, procedura esecutiva n. █████ di R.G. Tribunale di Teramo";

- **PER PARTE CONVENUTA:** "• rigettare integralmente le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto; • rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte attrice anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.; • in via subordinata, accertare sempre ed in ogni caso l'ammontare del credito vantato dalla convenuta nella spiegata qualità in forza dei titoli oggetto di causa e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma che risulterà come dovuta all'esito dell'istruttoria oltre ulteriori interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese e competenze liquidande per il presente giudizio, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, sempre oltre agli interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo; • condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.";
- **PER LA PARTE INTERVENUTA:** "dichiarendo di far proprie tutte le difese, le domande, le istanze, le deduzioni ed eccezioni svolte dalla stessa Controparte_1 .

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.

I-1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato Parte_1 (di seguito anche solo "Pr_1 ") ha convenuto in giudizio Controparte_2 in nome e per conto di Controparte_1 (di seguito anche solo "Contr ") esponendo che:

- con atto di precetto del 12.01.2015 Controparte_5 aveva intimato all'attrice il pagamento della complessiva somma di euro 603.627,21, oltre interessi ed accessori, quale importo residuo dovuto in forza di mutuo ipotecario a tasso variabile per un importo di euro 950.000,00, stipulato in data 12.01.2006, con successivo atto di ricognizione e quietanza del 23.07.2007 della durata prevista di quindici anni mediante pagamento di sessanta rate trimestrali posticipate a decorrere dal 31.12.2008;
- il rapporto era stato disciplinato da clausole pattizie usuarie e ciò in ragione del superamento del tasso soglia considerando nel TEG la commissione di estinzione anticipata; analogamente era riscontrabile il superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori;
- il precetto notificato era da considerarsi affetto da nullità per indeterminatezza nella quantificazione delle somme intimate, poiché il contratto in predicato aveva evidenziato

altresì una remunerazione base (*floor*) pari al 3,50 % configurante, nella sostanza, una sorta di contratto derivato con opzione *floor* a beneficio della sola Banca e senza alcun CAP (massimo scoperto) a beneficio del mutuatario;

I-1.1. *Pt_1* ha, dunque, chiesto di dichiarare nullo il pignoramento del 20.2.2016 (procedura esecutiva n. ████████ del Tribunale di Teramo).

I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio *Contr* allegando e deducendo che:

- le avverse deduzioni erano del tutto infondate e prive di pregio giuridico; la società attrice, infatti, aveva proceduto ad una sommatoria del tasso corrispettivo, del tasso moratorio e della commissione di estinzione anticipata arrivando ad un tasso del 9,06% come tale superiore al tasso soglia di usura pari all'8,94% per quanto riguarda il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2008;
- la commissione di estinzione anticipata non poteva, dunque, essere considerata ai fini della determinazione del TEG;
- la previsione del c.d. *floor* era contenuta in una specifica clausola contrattuale approvata dalla mutuataria, sufficientemente chiara e ben comprensibile e di certo non rientrante nella previsione dell'art. 1346 c.c. di guisa che alcuna indeterminatezza poteva essere professata.

I-3. La causa, documentalmente istruita, dopo numerosi rinvii d'ufficio, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note disposto *ex art. 127-ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.09.2024 al cui esito, con ordinanza del 12.09.2024, comunicata il giorno seguente, è stata disposta la trattazione scritta *ex art. 281-quinquies* c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 02.12.2024.

I-4. A seguito dell'ordinanza con cui la causa è stata trattenuta in decisione, con atto di intervento volontario depositato in data 17.10.2024 è intervenuta *ex art. 111* c.p.c. nella presente causa [...] *CP_3*

(di seguito anche solo “ *CP_3* ”), deducendo che, con contratto di cessione concluso in data 9 gennaio 2024, con effetto economico a partire dalla data dell'01.04.2023, *CP_1* [...] aveva ceduto a *CP_3* ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e *pro soluto*, un portafoglio di crediti, tra i quali era ricompreso quello azionato nel presente giudizio, che, alla data della cessione stessa (09.01.2024), rispettavano cumulativamente tutti i criteri espressamente indicati e precisati nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del ████████ n. 07 – Parte Seconda. Sicché, per effetto della predetta cessione, *CP_3* ha ritenuto di essere subentrata nella titolarità del credito già vantato da *Controparte_1* nei confronti di *Pt_1* con tutte le relative garanzie.

II. ESAME DELLA CONTROVERSA.

II-5. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione (*rectius* titolarità) attiva in capo alla intervenuta volontaria **CP_3** (cfr., sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 16.02.2016).

A fronte della contestazione, da parte di **Pt_1** dell'esistenza del contratto dedotto (cfr. comparsa conclusionale, p. 2), alcuñché ha prodotto **CP_3** essendosi limitata ad asserire la sufficienza, ai fini della prova della titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio, dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, in ciò ponendosi in termini palesemente dissonanti rispetto al recente indirizzo della Suprema Corte, cui si ritiene di prestare adesione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n. 17944 del 22 giugno 2023, ha infatti affermato che *“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/ o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”* *“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”* (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 03.05.2024).

Ne consegue che **CP_3** non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante.

II-6. Con riferimento all'allegata usura pattizia si osserva quanto segue.

II-6.1. Ai fini dell'esame delle doglianze relative alla usuraietà con riguardo al tasso moratorio, occorre prendere le mosse dal *dictum* delle Sezioni Unite n. 19597/2020.

La pronuncia, chiamata a risolvere la questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, ha optato per la non estraneità degli interessi moratori alla ridetta disciplina, in ciò orientata *“dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano*

intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato".

Per quanto qui rileva, sul piano operativo le Sezioni Unite hanno stabilito che: *"i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; iii) se i decreti non recino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento; vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "f" e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori".*

II-6.2. Nel riportare le coordinate ermeneutiche scaturenti dall'autorevole precedente di legittimità va anzitutto osservato che *Pt 1* ha errato sia nel calcolo dei tassi di interesse (corrispettivi e moratori) pattuiti, sia nel considerare il 13.05.1999 come data di stipula del contratto di mutuo al fine di calcolare il rispettivo tasso soglia usura.

Invero, il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato con atto pubblico del 22.11.2006 e all'art. 4 (v. doc. fascicolo cautelare allegato n. 1 attrice) stabilisce che *"il tasso di interesse nominale annuo per l'ammortamento del mutuo sarà indicato nell'atto o negli atti di quietanza con inizio dell'ammortamento e potrà essere definito di comune accordo nei termini appresso indicati: 1) nell'ipotesi di scelta di un tasso variabile, esso viene stabilito nella misura corrispondente alla media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del parametro EURIBOR [...] a sei mesi – coefficiente 365-, rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna periodicità di applicazione [...], maggiorata di punti pari a: - uno (1) per durate fino a dieci (10) anni; - uno virgola venti (1,20) per durate superiori a dieci (10) anni e fino a quindici (15) anni; - uno virgola trenta (1,30) per durate superiori a quindici (15) anni e fino a venti (20) anni. [...]"*.

Con riferimento al tasso degli interessi moratori, a mente dell'art. 5 del predetto contratto essi sono pari al saggio di interesse convenzionale con una maggiorazione del 2% (v. doc. fascicolo cautelare allegato n. 1 attrice – p. 9).

Il contratto, come visto, rimanda, per la determinazione del TAN, all'atto di ricognizione e quietanza stipulato il 23.07.2008 (v. doc. fascicolo cautelare allegato n. 1 attrice – p. 38), il quale, all'art. 4, stabilisce che la somma complessiva pari ad euro 950.000,00 sarebbe stata rimborsata in 15 anni mediante versamento di 60 rate trimestrali posticipate, comprensive delle quote di capitale

nella quantità indicata nel piano di ammortamento, nonché delle quote di interesse “nella misura di 1,20 (uno virgola venti) punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso “EURIBOR” a sei mesi – coefficiente 365-, rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna periodicità di applicazione [...]”.

Il TAN così pattuito, al momento della stipula dell’atto di quietanza, è dunque pari al 6,345% (sommando l’1,20% all’ EURIBOR 365 a sei mesi pari al 5,145%), mentre il saggio degli interessi moratori è pari all’8,345% (sommando il 2% al 6,345%).

Il decreto ministeriale relativo al terzo trimestre del 2008, procedendo alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, ha stabilito che il TEGM relativo alle operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari al 5,96%. Inoltre, si deve tener conto della rilevazione a fini statistici della maggiorazione media stabilita per il ritardo nei pagamenti, pari al 2,1%.

Il tasso soglia per gli interessi corrispettivi è pari, dunque, nel periodo di riferimento, all’8,94% (TEGM x 1,50), a fronte di un tasso pattizio del 6,345%. Il tasso soglia per gli interessi moratori è invece pari a 12,09% [(TEGM + 2,1) x 1,50], ben superiore a quello pattizio (8,345%).

II-6.3. La conclusione che il rapporto non risulta affetto da usura non è destinata a cambiare ove si opti, ai fini della comparazione tra tassi pattizi e tasso soglia, per la considerazione della situazione alla data di stipula del mutuo ipotecario (22.11.2006).

Invero, il contratto di mutuo all’art. 3 lett. a. stabilisce che “*La parte mutuataria [...] si obbliga inoltre: a) a corrispondere, dal giorno delle singole erogazioni parziali sino al trentuno dicembre duemilasei (31/12/2006) gli interessi di preammortamento nella misura del quattro virgola settanta per cento (4,70%) nominale annuo*”, con conseguente tasso di mora al 6,70%.

Il decreto ministeriale relativo al quarto trimestre del 2006, procedendo alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura, ha stabilito che il TEGM relativo alle operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è pari al 4,77%, con conseguente tasso soglia al 7,155%. Il tasso soglia per gli interessi moratori, alla data di stipula del contratto, è invece pari al 10,305% [(TEGM + 2,1) x 1,50], all’evidenza superiore rispetto a quello pattizio in vigore per il periodo di preammortamento.

II-7. Gli attori svolgono ulteriore deduzione in ordine allo sconfinamento del tasso soglia per effetto della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica di usurarietà del rapporto.

Tale deduzione va disattesa.

La commissione di estinzione anticipata non può assumere rilevanza ai fini della disciplina antiusura, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto

un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso (cfr. art. 1373, comma 3, c.c.). Tale profilo funzionale osta alla sua rilevanza ai fini della individuazione del TAEG (in termini, tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I, 12.01.2024, n. 60; App. Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n. 1691; App. Palermo, Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621; Trib. Bari, Sez. II, 22.09.2023, n. 3662).

II-8. Nel documento di sintesi del mutuo ipotecario per cui è causa sono riportate le seguenti informazioni: la durata; la tipologia di rata; il tasso nominale annuo iniziale e successivo; l'indicatore sintetico del costo del finanziamento; il saggio degli interessi moratori; gli altri costi (commissioni varie, tra cui quella di estinzione anticipata).

Tanto premesso, occorre esaminare le doglianze relative alla violazione dell'art. 1346 c.c., fondate sulla deduzione dell'indeterminatezza della c.d. clausola *floor*.

Anche tale doglianza fa disattesa.

La clausola *floor* costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola *floor* è dunque finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta "minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Pertanto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola *floor*, in alcun modo può comportare una violazione dell'art. 1346 c.c., non determinando l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto (conclusione del tutto conforme alla prevalente giurisprudenza di merito, cfr., *ex multis*, Trib. Roma, Sez. IV, 24.02.2023, n. 3152; Trib. Rimini, Sez. I, 16.06.2022, n. 579; Trib. Ravenna, Sez. I, 30.12.2020, n. 988).

II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.

III. STATUZIONI CONCLUSIVE.

III-10. Per le ragioni esposte le domande attoree vanno integralmente rigettate.

III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia da individuarsi in ragione della somma precettata, pari a euro 603.627,21, con conseguente applicazione dello scaglione da euro [REDACTED], maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 55/2014; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche

poste dalla controversia, dell'oggetto e dell'importanza del procedimento e dell'attività concretamente svolta).

Le spese sostenute dall'intervenuta per il suo intervento in giudizio restano a suo esclusivo carico in ragione di quanto osservato *supra* § II-5.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in giudizio a mezzo della mandataria [...] *Controparte_2* con l'intervento di *Controparte_3* ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- RIGETTA le domande della parte attrice per le ragioni espresse in parte motiva;
- CONDANNA la parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro [REDACTED] per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Teramo, 20.12.2024.

IL GIUDICE

Luca Bordin